



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1642 DEL 13/12/2018

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA -
SERVIZIO SUE E SUAP - ERP E POLITICHE ABITATIVE**

Determinazione n. 354 del 11/12/2018

**OGGETTO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 13065 DEL 29/03/2018
- SIGNOR T.O. RICHIESTA DISAPPLICAZIONE SANZIONI E INTERESSI -
ACCOGLIMENTO.**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 11/12/2018

Il Responsabile del procedimento
D'Errico Alessandro

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 354 DEL 11/12/2018 DEL SERVIZIO SERVIZIO SUE E SUAP - ERP E POLITICHE ABITATIVE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 13/12/2018

Il Dirigente/Responsabile

f.to Miglietta Nicola

II DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, n. 27 del 4/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Qualità Urbana, ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2018, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27/03/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP è stato approvato il *Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020*, a cui sono organicamente unificati il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Premesso che:

- con Ingiunzione emessa dalla Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio SUE, SUAP, ERP e Politiche Abitative – ai sensi degli artt. 2 e ss. R.D. n. 639/1910, assunta al protocollo n. 13065 del 29/03/2018 e notificata in data 05/04/2018, è stato intimato al signor T.O. il pagamento di somme dovute a titolo di saldo degli oneri concessori, sanzioni ed interessi, in relazione alla Concessione Edilizia n. 3843/99 del 20/09/1999, come risultante dal seguente prospetto:

Saldo oneri concessori	Sanzioni	Interessi	Totale
€ 4.628,89	€ 3.396,74	€ 1.522,75	€ 9.548,38

- con nota assunta al protocollo n. 20180041796 del 22/10/2018, il signor T.O. ha chiesto di poter procedere al pagamento della sola somma dovuta a saldo degli oneri concessori – e non anche a quello ingiunto a titolo di sanzioni e interessi – e di poter beneficiare della relativa rateizzazione;

considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'evento in questione;

tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali in materia, nonché delle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 215/2018 del 25.07.2018 in circostanze analoghe, seppure in presenza di impugnazione dell'ingiunzione di pagamento innanzi al TAR Puglia;

considerato che l'art. 14 del vigente "Regolamento per la disciplina della Riscossione coattiva e delle Entrate comunali" prevede la possibilità di concedere la dilazione delle somme intimate con ingiunzione fiscale, alle condizioni ivi specificate;

ritenuto opportuno accogliere l'istanza, atteso che tale determinazione consente, da un lato, di realizzare integralmente il credito dell'ente per saldo del contributo di costruzione e, dall'altro, mette al riparo il Comune dall'alea naturale connessa alla definizione di un'eventuale controversia giudiziale che i richiedenti potrebbero instaurare in caso di rigetto dell'istanza;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni in premessa esplicitate, e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di accogliere l'istanza del signor T.O. assunta al protocollo n. 20180041796 del 22/10/2018, in atti.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3315**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 13/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 13/12/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)